

N. R.G. 1509/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI

AREA 2 - COMMERCIALE CIVILE

VERBALE DI DISCUSSIONE E DECISIONE EX ART. 281 SEXIES C.P.C. DELLA

CAUSA n. r.g. **1509/2022**

tra

ATTORE/I

e

SRL CON SOCIO UNICO

CONVENUTO/I

Oggi **27 giugno 2024**, alle ore 10.20, innanzi al dott. Rana Giuseppe, sono comparsi:

Per l'avv.

Per SRL CON SOCIO UNICO l'avv.

I procuratori delle parti discutono la causa e si riportano e tutte le richieste e conclusioni in atti.

Il Giudice

Decide come da sentenza che di seguito si riporta e di cui si dà lettura.

Il Giudice dott. Rana Giuseppe



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trani

SEZIONE CIVILE AREA 2 - COMMERCIALE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rana Giuseppe
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1509/2022 R.G.

promossa da:

(C.F. con il patrocinio dell'avv.
elettivamente domiciliato in Indirizzo

Telematico presso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

SRL CON SOCIO UNICO (

CONVENUTO/I

Oggetto:

Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

Svolgimento del processo

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2022 e citava in giudizio s.r.l., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

IN RITO E IN VIA PRINCIPALE:

A) DICHIARARE allo stato il difetto di titolarità attiva del rapporto e di legittimazione in capo ad SOREC SRL p.i 02525220758, in persona del legale rappresentante p.t. corrente in LECCE in qualità di procuratore speciale di srl, come esposto nel capo 1 della narrativa che quindi la stessa non ha diritto a procedere nei confronti dell'opponente REVOCARE il decreto ingiuntivo con ogni conseguenza di legge.

1. DICHIARARE nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto e quindi REVOCARE il medesimo con tutte le conseguenze di legge

SEMPRE IN VIA PRINCIPALE

Accertare e dichiarare che gli interessi, le commissioni, le spese, le more e le penali previste e pattuite nel contratto di cessione dl quinto sopradescritti, , sono nulli di puro diritto in ragione dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 644 cod. pen. e del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ. in quanto usurario, poiché superiori al tasso soglia per tempo vigente, come previsto dalla Legge 108/1996, così come pubblicato sul bollettino della Banca d'Italia nella Gazzetta Ufficiale;



- Per l'effetto, disporre che ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 1815 cod. civ., quale sanzione per tale invalida ed illecita pattuizione di interessi usurari, non erano dovuti gli interessi corrispettivi per la remunerazione del capitale e quelli a qualsiasi titolo pagati nell'ambito dei rapporti contrattuali indicati o qualsiasi altra somma per spese, oneri di estinzione anticipata e penali per risoluzione dei mutui in parola;
- Per l'effetto accertare e dichiarare che la creditrice procedente non aveva alcun credito da azionare al momento della richiesta del d.i., come indicato nella narrativa del presente atto;
- Per l'effetto disporre che, in persona del legale rappresentante pro tempore, debba restituire i ridetti interessi indebitamente ed illecitamente percepiti, oltre le spese, le commissioni e le penali calcolate sul capitale anticipatamente corrisposto e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte anche indicato nel piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa e nei documenti allegati al presente atto;
- le somme come sopra individuate indebitamente pagate e su tali somme gli interessi legali dal dì dei singoli pagamenti al dì dell'effettivo soddisfo, come d'altra parte indicato nei piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo per cui è causa e nei documenti allegati al presente atto;
- Per l'effetto, stante l'indebito pagamento degli interessi corrisposti,
CONDANNARE l'opposta alla restituzione della somma di 3.819,32 Euro.
- Accertare e dichiarare che in virtù dei comportamenti posti in essere dall'Istituto di Credito, a diverso titolo lo stesso Istituto risponde per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e relativamente alla conclusione del ridetti contratto di mutuo, nascente da reato di usura ed è tenuto anche al risarcimento del danno morale patito dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 cod. civ.;



- Per l'effetto sempre a tale titolo condannare l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno morale patito dagli istanti per la somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì di conclusione del contratto di cessione del quinto per cui è causa;

In VIA SUBORDINATA

- Annullare il contratto di finanziamento per vizio del consenso, non avendo l'opponente informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;

- Accertare e dichiarare che nella rata di finanziamento, di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata di finanziamento, così come calcolata dalla opposta con un piano di ammortamento, che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;

- Accertare e dichiarare che il piano di ammortamento, è stato arbitrariamente rovesciato in termini imputazione del pagamento delle quote capitali e delle quote interessi con l'effetto di far rimborsare al contraente la quota capitale e la quota interessi, partendo dall'ultima quota capitali e interessi e non dalla prima, con effetto di aumentare il debito residuo degli attori a seguito della risoluzione, operata dall'opposta, e per l'effetto annullare il contratto di finanziamento e il piano di restituzione delle quote capitali e quote interessi per vizio del consenso, non avendo l'opposta informato e spiegato che, il piano di restituzione delle quote capitali e quote interessi era stato invertito, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere sulla progressione delle quote capitali e delle quote interessi;



Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si costituiva l'opposta, il quale chiedeva il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.

Rigettate le istanza di provvisoria esecutività del decreto e di chiamata in causa da parte dell'opponente della cedente Eurofiditalia; rigettate le richieste istruttorie delle parti, la causa era discussa e decisa sulle conformi conclusioni delle parti.

Motivi della decisione

La domanda di pagamento è infondata.

Per prima cosa parte opponente contesta la titolarità del credito in capo a Dolomiti.

Sotto il primo profilo parte opposta nonché asserita creditrice-attrice assume che vi furono:

- cessione da Eurofiditalia s.p.a. a Barclays Family s.p.a. (doc.05 produzione);
- successiva cessione ad Istituto Bancario del Lavoro s.p.a., con pubblicazione di avviso su Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 45 del 15.4.2017 (doc.06);
- infine, cessione all'odierna opposta, s.r.l. del 10.2.2021, con: contratto di cessione, doc.08, pag.5, ove il credito risulterebbe indicato inequivocabilmente con l'originator EuroFiditalia s.p.a., l'opponente, il suo codice fiscale e data di nascita, nonché l'importo dovuto, di €.11.970,00; raccomandata di ulteriore notifica della cessione del credito de quo (doc.09, pag.1). Parte opposta, inoltre, riguardo all'ultima cessione, ha prodotto contratto, estratto conto ex art. 50 T.U.B. nonché avviso su Gazzetta Ufficiale Parte II n. 22 del 20.2.2021 (doc.07) e dichiarazione confirmatoria di intervenuta cessione del credito (doc.10).



Senonché l'opponente eccepisce che difetta la prova piena della prima cessione, documentata con il solo documento 5) costituito da una missiva con la quale, per quanto risulta dal testo, la prima contraente comunicava al debitore la cessione a Barclays. Trattasi in effetti di documento del quale manca data certa e prova di invio e ricezione.

L'eccezione è fondata: il documento relativo alla prima cessione è del tutto insufficiente a fini probatori, per le ragioni illustrate da parte opponente. Né ad integrare la prova sovviene il possesso del contratto con la relativa documentazione del rapporto: possesso che non può rappresentare da solo indice univoco della titolarità del credito, che ovviamente è legata alla vicenda contrattuale e non al possesso del documento, il quale potrebbe essere stato ottenuto in qualunque modo.

D'altra parte non vale sostenere che l'opponente, chiedendo a s.r.l. la ripetizione e/o compensazione di somme, con il credito oggetto di giudizio, ha, implicitamente, riconosciuto la titolarità del credito stesso in capo all'odierna opposta: sia nella narrativa sia nelle conclusioni pare evidenziarsi una subordinazione di tutte le eccezioni e domande di parte opponente al mancato accoglimento della prima eccezione, concernente la mancanza di titolarità del credito.

Manca quindi la prova, sia pure minima, della sequenza delle cessioni e dunque della titolarità del credito e tale considerazione appare assorbente di tutte le altre eccezioni e domande, nonché della istanza di chiamata in causa della contraente originaria, peraltro tardiva in quanto formulata successivamente all'atto di opposizione e per di più contro società estinta per fallimento.

Le spese di lite, liquidate come segue, seguono la soccombenza.

Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00



Fase decisionale, valore minimo: € 851,00

Compenso tabellare € 3.387,00

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) rigetta la domanda di pagamento e revoca il decreto opposto;

2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed € 3387,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP;

3) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 27/06/2024.

il Giudice

Dott. Rana Giuseppe

